Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Sabato, 28 aprile 1928 - ANNO VI — Numero 100

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1274.**

LEGGE 15 marzo 1928, n. 832.

Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli ufficiali ammiragli e generali, ai capitani di vascello ed ai colonnelli della Regia marina, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

La presente legge entra in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1275.**

LEGGE 15 marzo 1928, n. 833.

Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso

in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-*bis* e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:

Art. 29-*bis*.

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38.

L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 791.

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduto il verbale redatto dai rappresentanti delle Casse di risparmio di Terni, Orvieto e Narni, in data 7 febbraio 1928, relativo alla costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni ed allo statuto della medesima;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituita la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni, tra le Casse di Terni, Orvieto e Narni, ed è approvato lo statuto della Federazione medesima composto di 17 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 184. — SIROVICH.

Statuto della Federazione fra le Casse di risparmio della provincia di Terni.

TITOLO I.

Costituzione - Scopo - Sede della Federazione.

Art. 1.

E' costituita a termini del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, modificato e convertito in legge con la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Terni tra le Casse di Terni, Orvieto e Narni.

Art. 2.

La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli Istituti federati, di coordinarne l'azione, e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Art. 3.

La Federazione è un ente autonomo e separato dai singoli Istituti federati.

Gli Istituti federati mantengono la propria personalità giuridica.

I Consigli dei singoli Istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e limitazioni fissate dal presente statuto.

Art. 4.

La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio di Terni.

Le spese per il suo funzionamento sono a carico degli Istituti confederati in relazione alle attività da loro rispettivamente amministrate (depositi e patrimonio). Il riparto delle spese predette tra i singoli Istituti federati dovrà essere fatto in via preventiva e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

TITOLO II.

Amministrazione e poteri della Federazione.

Art. 5.

La Federazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dei rappresentanti degli Istituti federati eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ad ogni Istituto spetta un rappresentante effettivo ed uno supplente. I rappresentanti degli Istituti maggiori avranno tanti voti per quante volte le attività da loro amministrate (depositi e patrimonio) superano quelle dell'Istituto minore appartenente alla Federazione secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data del Regio decreto di costituzione in ente morale della Federazione. Le frazioni sono trascurate. Nessun rappresentante però potrà avere più di 5 voti. Gli Istituti, che dispongono di un numero di voti maggiore di 5, dovranno nominare più rappresentanti ed altrettanti supplenti per coprire, secondo la norma anzidetta, il numero dei voti che loro compete.

I supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro mancanza per qualsiasi motivo.

Le deleghe non sono ammesse.

E' vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge predetta.

Art. 6.

Il Consiglio sceglie nel proprio seno il presidente, il quale rappresenta la Federazione, e in caso di assenza o di impedimento potrà essere sostituito da quel consigliere che sia delegato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

Art. 8.

Le funzioni del Consiglio e del presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 9.

Il Consiglio dura in carica anni due, che decorrono dal giorno della sua costituzione. Se durante questo tempo venisse meno per fusione o altrimenti alcuno degli Istituti federati, cesserà il mandato dei suoi rappresentanti ma i rappresentanti degli altri Istituti rimarranno in carica, e per l'anno in corso collo stesso numero di voti stabilito inizialmente.

Art. 10.

Alla fine del biennio, ed entro un mese dalla sua scadenza, i Consigli di amministrazione degli Istituti federati procederanno alla nomina o alla conferma dei loro rappresentanti e il numero dei voti spettante a ciascun rappresentante verrà stabilito secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 11.

Le adunanze del Consiglio sono convocate dal presidente mediante lettera raccomandata spedita ai singoli membri del Consiglio almeno tre giorni prima, salvi i casi di urgenza.

La convocazione avrà luogo ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai sindaci, o da uno degli Istituti federati.

Le adunanze sono valide in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei consiglieri effettivi in carica; in seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo che alla distanza di ventiquattro ore dalla prima, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese colla maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti prevale il partito approvato dal presidente.

Quando la deliberazione non è presa alla unanimità si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascuno dei membri del Consiglio.

I membri della minoranza, quando i loro voti siano stati concordi, potranno impugnare la deliberazione dinanzi al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà in modo inappellabile.

L'impugnativa avrà effetto sospensivo.

Art. 12.

Nessuno degli Istituti federati potrà variare l'interesse dei depositi a risparmio, nè deliberare l'apertura di sedi secondarie, filiali, agenzie, dipendenze qualsiasi senza prima avere ottenuto il voto favorevole della Federazione.

In caso di dissenso fra le singole Casse e la Federazione, deciderà inappellabilmente il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 13.

Gli Istituti di nuova formazione entrano di diritto a far parte della Federazione ed avranno non oltre il biennio in corso un unico voto, senza che l'ammontare delle attività da essi amministrate (depositi e patrimonio) possa influire sul numero dei voti dei rappresentanti degli altri Istituti federati.

Art. 14.

Oltre che sugli oggetti di cui ai precedenti articoli, spetta al Consiglio della Federazione di deliberare:

a) sulla nomina dei sindaci e sulla loro sostituzione;

b) sulla nomina e sul trattamento degli impiegati della Federazione;

c) sul rendiconto annuale della Federazione;

d) sopra ogni altro provvedimento che sia necessario od opportuno a raggiungere i fini della Federazione.

TITOLO III.

Dei sindaci.

Art. 15.

Presso ogni Istituto federato deve funzionare un Collegio di sindaci composto di tre membri di cui uno nominato da ogni Istituto, e gli altri due dalla Federazione.

In caso di mancanza per qualsiasi motivo di alcuno dei due sindaci nominati dalla Federazione si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte della Federazione stessa.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 16.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

TITOLO IV.

Della garanzia.

Art. 17.

Presso la Federazione è costituito un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'Istituto o degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Questo fondo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli Istituti federati e sarà aumentato negli anni successivi mediante attribuzione dei due decimi degli utili netti disponibili dei singoli Istituti confederati.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli Istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Terni, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

Il presidente della Cassa di risparmio di Orvieto:
ANTONIO VAGGI.

Il presidente della Cassa di risparmio di Narni:
FRANCESCO EROLI.

Il Regio commissario della Cassa di risparmio di Terni:
ULISSE ZANOTTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1277.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 800.

Ammissione di sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi alla R. Accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 36 e 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere all'unanimità favorevole;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi aventi i requisiti indicati nei successivi articoli 2 e 4 delle presenti disposizioni possono, a domanda, essere ammessi alla terza classe del corso normale della R. Accademia navale per conseguire, al termine del corso stesso, la nomina ad ufficiali in uno dei corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, o per le armi navali, giusta le deliberazioni che prenderà il Ministero in relazione alla loro provenienza.

Il Ministro per la marina stabilisce annualmente il numero dei sottufficiali da ammettersi alla predetta classe.

Art. 2.

Possono domandare l'ammissione di cui all'articolo precedente i sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali, alla data che sarà stabilita nel bando di concorso, posseggano i seguenti requisiti:

1° Abbiano compiuto almeno 4 anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma ed abbiano almeno un anno di grado da sottufficiale;

2° Abbiano riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche durante il servizio da sottocapo e sottufficiale e non abbiano commesso gravi mancanze durante il precedente servizio;

3° Abbiano compiuto due anni d'imbarco su nave armata;

4° Posseggano la licenza liceale o la licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) o il diploma di maturità classica o scientifica o, infine, quello di licenza della sezione capitani degli istituti nautici (quest'ultimo titolo è valido soltanto per l'ammissione in qualità di allievo ufficiale di vascello);

5° Non abbiano superato il 27° anno di età;

6° Siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti messi a concorso, la Commissione di avanzamento del Corpo Reale equipaggi marittimi procederà alla scelta dei concorrenti da ammettersi al corso preparatorio di cui all'art. 4.

Art. 4.

I sottufficiali prescelti sono avviati presso la R. Accademia navale per compiervi un corso preparatorio della durata di circa mesi quattro.

Tale corso ha lo scopo di vagliare la cultura, l'attitudine professionale ed il contegno.

Quelli fra essi che al termine del corso preparatorio sono riconosciuti, a giudizio insindacabile del Comando dell'Accademia, idonei per gli studi successivi, sono sottoposti ad esami su programmi stabiliti dal Ministero.

Superati gli esami predetti, sono ammessi a frequentare gli ultimi tre anni di corso normale della R. Accademia navale (con le stesse modalità stabilite per gli allievi provenienti dal reclutamento ordinario) come allievi ufficiali dello Stato Maggiore o del Genio navale o delle armi navali.

Art. 5.

I sottufficiali ammessi secondo il disposto dell'articolo precedente, conservano il loro grado durante il tempo in cui frequentano il corso normale, restando però esonerati dalle funzioni del grado stesso, e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Al termine della quinta classe coloro che abbiano superato le prove di esame e che contino almeno sei mesi di navigazione da sottufficiali allievi, sono nominati ufficiali in uno dei Corpi sopra specificati.

Art. 6.

In caso di rinvio dall'Accademia per insuccesso degli esami o per altri motivi, i sottufficiali allievi rientrano nella categoria di loro provenienza col grado che avevano all'atto dell'ammissione nel predetto istituto o con altro superiore se eventualmente ne abbiano nel frattempo maturato il diritto.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 193. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 835.

Riunione dei comuni di Cantalupa, Roletto e Frossasco in un unico Comune con capoluogo Frossasco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cantalupa, Roletto e Frossasco, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Frossasco.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 226. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 836.

Riunione dei comuni di Andalo e Molveno in un unico Comune con capoluogo Molveno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Andalo e Molveno, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Molveno.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 227. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1280.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 838.

Riunione dei comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto in un unico Comune denominato « Tavagnacco » con sede municipale a Branco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pagnacco, Tavagnacco e Feletto Umberto, in provincia di Udine, sono riuniti in unico Comune denominato « Tavagnacco » con sede municipale a Branco.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 230. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 837.

Aggregazione dei comuni di Carano, Daiano e Varena al comune di Cavalese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carano, Daiano e Varena sono aggregati al comune di Cavalese.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 229. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1282.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 839.

Aggregazione dei comuni di Carzano, Castelnovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno al comune di Borgo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carzano, Castelnovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno sono aggregati a quello di Borgo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 228. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2851.

Esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Messico per regolare amichevolmente i reclami pecuniari motivati per le perdite o danni sofferti da sudditi italiani in causa di atti rivoluzionari compiuti nel periodo fra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920 incluso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata in Città di Messico, fra l'Italia ed il Messico, il 13 gennaio 1927, per regolare definitivamente ed amichevolmente tutti i reclami pecuniari motivati per le perdite o danni sofferti da sudditi italiani in causa di atti rivoluzionari compiuti nel periodo compreso fra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920 incluso.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 175. — SIROVICH.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

E

IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI MESSICANI

desiderosi di regolare definitivamente ed amichevolmente tutti i reclami pecuniari motivati per le perdite o danni sofferti da sudditi italiani in causa di atti rivoluzionari compiuti nel periodo compreso tra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920, inclusivo, hanno deciso di conchiudere una Convenzione a tal effetto ed hanno nominato perciò a Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il signore dottor Gino Macchioro Vivalba, grande ufficiale della Corona d'Italia, commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore della Stella d'Italia, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Messico;

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani:
il signore avvocato Aáron Sáenz, Ministro degli affari esteri.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Articolo I.

Tutti i reclami indicati nell'articolo III di questa Convenzione saranno sottoposti ad una Commissione composta di tre membri: uno di essi sarà nominato da Sua Maestà il Re d'Italia; un altro sarà nominato dal Presidente degli Stati Uniti Messicani; ed il terzo, che presiederà la Commissione, sarà designato di comune accordo dai due Governi. Se essi non pervengano a detto accordo nel termine di quattro mesi a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche, il Presidente del Consiglio amministrativo permanente della Corte permanente di arbitrato dell'Aja, designerà il Presidente della Commissione. La richiesta di tale nomina sarà rivolta da entrambi i Governi al Presidente del detto Consiglio entro un nuovo termine di un mese, o, trascorso tale termine, dal Governo più diligente. In ogni caso, il terzo arbitro non potrà essere nè italiano nè messicano, nè suddito di un Paese che abbia contro il Messico dei reclami uguali a quelli che formano oggetto di questa Convenzione.

In caso di decesso di uno dei membri della Commissione o qualora uno di essi sia impedito di compiere le sue funzioni o si astenga dal compierle per qualsiasi motivo, egli sarà immediatamente sostituito, con lo stesso procedimento stabilito in questa Convenzione.

Articolo II.

I membri della Commissione così nominati si riuniranno nella Città di Messico entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche della presente Convenzione. Ciascuno dei membri della Commissione, prima di iniziare i suoi lavori, farà e firmerà una solenne dichiarazione, nella quale egli si obbligherà ad esaminare con cura ed a risolvere con imparzialità — secondo i principî della giustizia e dell'equità — tutti i reclami presentati, poichè la volontà del Messico è quella d'indennizzare graziosamente i danneggiati e non che la sua responsabilità si stabilisca in conformità ai principî generali del diritto internazionale, bastando pertanto si provi che il danno affermato abbia esistito e sia dovuto ad alcuna delle cause enumerate nell'articolo III di questa Convenzione, perchè il Messico si senta disposto *ex gratia* ad indennizzare.

La predetta dichiarazione verrà registrata negli atti della Commissione.

La Commissione fisserà la data ed il luogo delle sue sedute.

Articolo III.

La Commissione conoscerà di tutti i reclami contro il Messico per le perdite o i danni sofferti da sudditi italiani o da Società, Compagnie, Associazioni o persone morali italiane; o per perdite o danni causati a sudditi italiani, in Società ed Associazioni, purchè, in questo caso, l'interesse del danneggiato sia superiore al cinquanta per cento del capitale totale della Società o della Associazione di cui egli fa parte ed anteriore all'epoca in cui la perdita od il danno sono stati sofferti e purchè inoltre si presenti alla Commissione un atto di cessione fatta al reclamante della parte proporzionale della perdita o del danno che gli spetti in detta Compagnia od Associazione. Le perdite od i danni di cui si parla in questo articolo dovranno esser stati causati durante il periodo compreso tra il 20 novembre 1910 ed il 31 maggio 1920, inclusivo, dalle forze seguenti:

1° da forze di un Governo *de jure* o *de facto;*

2° da forze rivoluzionarie che abbiano costituito, al trionfo della loro causa, un Governo *de jure* o *de facto* o da forze rivoluzionarie contrarie alle predette;

3° da forze derivanti dalla disgregazione di quelle indicate nel paragrafo precedente, fino al momento in cui il Governo *de jure* sia stato stabilito dopo una determinata rivoluzione;

4° da forze derivanti dalla dissoluzione dell'Esercito federale;

5° da ammutinamenti od insurrezioni o da forze insorte, diverse da quelle indicate nei paragrafi 2°, 3° e 4° di questo articolo, o da banditi purchè, in ogni caso, si provi che le competenti autorità abbiano trascurato di prendere ragionevoli misure per reprimere l'insurrezione, gli ammutinamenti e le sollevazioni o gli atti di brigantaggio di cui si tratta, o per punire i loro autori; o che si provi, ugualmente, che le autorità siano incorse in qualche manchevolezza di altra natura.

La Commissione conoscerà ugualmente dei reclami per perdite o danni causati da atti di autorità civili, purchè detti atti abbiano la loro origine da avvenimenti e disordini rivoluzionari, entro l'epoca alla quale allude questo articolo, e siano stati eseguiti da alcuna delle forze indicate nei paragrafi 1°, 2° e 3° del presente articolo.

Articolo IV.

La Commissione determinerà la sua propria procedura, attenendosi però alle disposizioni della presente Convenzione.

Ciascun Governo potrà nominare un agente e dei consiglieri che presentino alla Commissione, verbalmente o per iscritto, le prove e gli argomenti che giudichino opportuno di addurre in appoggio ai reclami o contro gli stessi.

La decisione della maggioranza dei membri della Commissione sarà quella della Commissione. Qualora non si formasse una maggioranza, prevarrà la decisione del Presidente.

Tanto nei procedimenti, come nelle sentenze, si userà la lingua italiana o la lingua spagnuola.

Articolo V.

La Commissione registrerà con esattezza tutti i reclami ed i diversi casi che le fossero sottoposti come pure i verbali delle discussioni, in ordine di data.

A tal fine, ciascun Governo designerà un segretario. Questi segretari dipenderanno dalla Commissione e saranno soggetti alle sue istruzioni.

Ciascun Governo potrà nominare, ugualmente, ed impiegare i segretari aggiunti che giudicasse del caso. La Commissione potrà ugualmente nominare ed impiegare gli assistenti che giudicasse necessari per condurre a termine la sua missione.

Articolo VI.

Poichè il Governo del Messico desidera di giungere ad una definizione equitativa dei reclami specificati all'articolo III e concedere ai reclamanti una giusta indennità che corrisponda alle perdite od ai danni da loro sofferti, resta inteso che la Commissione non scarterà o respingerà alcun reclamo per il fatto che non siano state esaurite, prima

della presentazione del reclamo, tutte le vie di ricorso legale.

Per fissare l'ammontare delle indennità da concedersi per danni arrecati ai beni, si terrà in conto il valore dichiarato al Fisco dagli interessati, salvo che per i casi veramente eccezionali, a giudizio della Commissione.

L'ammontare delle indennità per danni personali non eccederà quello delle maggiori indennità concesse in casi simili dall'Italia.

Articolo VII.

Ogni reclamo dovrà presentarsi assolutamente dinanzi la Commissione entro il termine di quattro mesi dal giorno della sua prima riunione, a meno che, in casi eccezionali, la maggioranza dei membri della Commissione giudichi soddisfacenti i motivi addotti in ciascun caso per giustificare il ritardo; il periodo entro il quale potranno essere registrati simili reclami eccezionali non potrà estendersi a più di due mesi al di là della scadenza del termine normale.

La Commissione ascolterà, esaminerà e risolverà, entro il termine di un anno, dal giorno della sua prima riunione, tutti i reclami che le fossero presentati.

Due mesi dopo il giorno della prima riunione dei membri della Commissione, e successivamente ad ogni bimestre, la Commissione sottoporrà a ciascuno dei Governi una relazione, in cui risultino dettagliatamente descritti i lavori compiuti e che contenga ugualmente un'esposizione dei reclami presentati, di quelli trattati e di quelli risolti.

La Commissione emetterà la sua decisione in ordine a ciascun reclamo che le sia stato presentato, entro il termine di tre mesi, a partire dalla chiusura delle discussioni concernenti il reclamo stesso.

Articolo VIII.

Le Alte Parti Contraenti convengono nel considerare come definitiva la decisione della Commissione su ciascuno degli affari che essa giudichi e nel dar piena esecuzione alle predette decisioni. Esse convengono pure nel considerare il risultato dei lavori della Commissione come un regolamento pieno, perfetto e definitivo di tutti i reclami contro il Governo del Messico che provengano da alcuna delle cause enumerate all'articolo III della presente Convenzione. Esse convengono infine nel senso che, dal momento in cui finiscano i lavori della Commissione, qualsiasi reclamo di tale natura, sia esso stato presentato, o no, alla Commissione, debba considerarsi come regolato assolutamente ed irrevocabilmente nell'avvenire; a condizione che i reclami presentati alla Commissione siano stati esaminati e risolti dalla stessa.

Articolo IX.

La forma in cui il Governo Messicano pagherà le indennità sarà fissata da entrambi i Governi, dopo terminati i lavori della Commissione. I pagamenti saranno effettuati in oro od in moneta equivalente e saranno fatti dal Governo Messicano al Governo Italiano.

Articolo X.

Ciascun Governo pagherà gli onorari del suo Commissario e quelli del suo personale.

Alle spese comuni della Commissione, nonchè agli onorari spettanti al terzo Commissario, contribuiranno in parti uguali entrambi i Governi.

Articolo XI.

La presente Convenzione è redatta in lingua italiana ed in lingua spagnuola e resta inteso che per qualsiasi dubbio intorno alla sua interpretazione darà norma il testo spagnuolo.

Articolo XII.

Le Alte Parti Contraenti ratificheranno la presente Convenzione, in conformità alle loro rispettive Costituzioni. Lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Città di Messico non appena possibile e la Convenzione entrerà in vigore dal momento in cui lo scambio delle ratifiche sia pubblicato.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione apponendovi i loro sigilli.

Fatta, in doppio originale, nella Città di Messico, il giorno tredici del mese di gennaio dell'anno millenovecentoventisette.

G. Macchioro Vivalba.
Aáron Sáenz.

SU MAJESTAD EL REY DE ITALIA
Y
EL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

deseosos de arreglar definitiva y amigablemente todas las reclamaciones pecuniarias motivadas por las pérdidas o daños que resintieron los súbditos italianos a causa de actos revolucionarios ejecutados durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, han decidido celebrar una Convención con tal fin y al efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:

Su Majestad el Rey de Italia:

al señor doctor Gino Macchioro Vivalba, gran oficial de la Corona de Italia, comendador de los Santos Mauricio y Lázaro, comendador de la Estrella de Italia, su Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario en México;

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

al señor licenciado Don Aáron Sáenz, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

Quienes después de comunicarse sus plenos poderes, y de hallarlos en buena y debida forma, convinieron en los artículos siguientes:

Artículo I.

Todas las reclamaciones especificadas en el artículo III de esta Convención, se someterán a una Comisión compuesta de tres miembros: uno de ellos será nombrado por Su Majestad el Rey de Italia; otro por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y el tercero, que presidirá la Comisión, será designado de acuerdo por los dos Gobiernos. Si éstos no llegan a dicho acuerdo en un plazo de cuatro meses contados desde el día en que se haga el canje de las ratificaciones, el Presidente del Consejo administrativo permanente de la Corte permanente de arbitraje de la Haya, será quien designe al Presidente de la Comisión. La solicitud de este nombramiento se dirigirá por ambos Gobiernos al Presidente del citado Consejo, dentro de un nuevo plazo de un mes, o pasado este plazo, por el Gobierno más diligente. En todo caso el tercer árbitro no podrá ser ni ita-

liano ni mexicano, ni nacional de un país que tenga contra México reclamaciones iguales a las que son objeto de esta Convención.

En caso de muerte de alguno de los miembros de la Comisión, o en caso de que alguno de ellos esté impedido para cumplir sus funciones o se abstenga por cualquiera causa de hacerlo, será reemplazado immediatamente, siguiendo el mismo procedimiento establecido en esta Convención.

Artículo II.

Los Comisionados así designados se reunirán en la ciudad de México dentro de los seis meses contado a partir de la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convención. Cada uno de los miembros de la Comision, antes de dar principio a sus trabajos, hará y firmará una declaración solemne en que se comprometa a examinar con cuidado y a fallar con imparcialidad, conforme a los principios de la justicia y de la equidad, todas las reclamaciones presentadas, supuesto que la voluntad de México es la de reparar graciosamente a los damnificados y no que su responsabilidad se establezca de conformidad con los principios generales del derecho internacional; siendo bastante, por tanto, se pruebe que el daño alegado haya existido y se deba a alguna de las causas enumeradas en el artículo III de esta Convención, para que México se sienta *ex gratia,* inclinado a indemnizar.

La citada declaración se registrará en las actas de la Comisión.

La Comisión fijará la fecha y el lugar de sus sesiones.

Artículo III.

La Comisión conocerá de todas las reclamaciones contra México por las pérdidas o daños resentidos por súbditos italianos y por sociedades, compañías, asociaciones o personas morales italianas; o por pérdidas o daños causados a súbditos italianos, en sociedades y asociaciones, siempre que, en este caso, el interés del damnificado sea de más de un cincuenta por ciento del capital total de la sociedad o asociación de que forma parte, anterior a la época en que se resintió el daño o pérdida y que además se presente a la Comisión una cesión hecha al reclamante de la parte proporcional de la pérdida o daño que le toque en tal compañía o asociación. Las pérdidas o daños de que se habla en este artículo deberán haber sido causados durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, por las fuerzas siguientes:

1° por fuerzas de un Gobierno *de jure* o *de facto;*

2° por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa un Gobierno *de jure* o *de facto,* o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquéllas;

3° por fuerzas procedentes de la disgregación de las que se mencionan en el párrafo precedente, hasta el momento en que el Gobierno *de jure* hubiere sido establecido después de una revolución determinada;

4° por fuerzas procedentes de la disolución del Ejército federal;

5° por motines o levantamientos, o por fuerzas insurrectas distintas a las indicadas en los párrafos 2°, 3° y 4° de este artículo, o por bandoleros con tal que, en cada caso, se pruebe que las autoridades competentes omitieron dictar medidas razonables para reprimir las insurreciones, levantamientos, motines o actos de bandolerismo de que se trata, o para castigar a sus autores; o que se pruebe, asimismo, que las autoridades incurrieron en falta de alguna otra manera.

La Comisión conocerá también de las reclamaciones por pérdidas o daños causados por actos de autoridades civiles, siempre que dichos actos se originen en sucesos y trastornos revolucionarios, dentro de la época a que alude este artículo y que hayan sido ejecutados por alguna de las fuerzas descritas en los párrafos 1°, 2° y 3° del presente artículo.

Artículo IV.

La Comisión decretará sus proprios procedimientos, pero ciñéndose a las disposiciones de la presente Convención.

Cada Gobierno podrá nombrar un agente y consejeros que presenten a la Comisión, ya sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.

La decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión, será la de la Comisión. Si no hubiere mayoría prevalecerá la decisión del Presidente.

Tanto en los procedimientos como en los fallos, se empleará el italiano o el español.

Artículo V.

La Comisión irá registrando con exactitud todas las reclamaciones y los diversos casos que le fueren sometidos, así como las actas de los debates, con sus fechas respectivas.

Para tal fin, cada Gobierno designará un secretario. Dichos secretarios dependerán de la Comisión y estarán sometidos a sus instrucciones.

Cada Gobierno podrá nombrar, asimismo, y emplear los secretarios adjuntos que juzgare prudente. La Comisión podrá nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que juzgue necesarios para llevar a cabo su misión.

Artículo VI.

Deseando el Gobierno de México llegar a un arreglo equitativo sobre las reclamaciones especificadas en el artículo III y conceder a los reclamantes una indemnización justa que corresponda a las pérdidas o daños que hayan sufrido, queda convenido que la Comisión no habrá de descartar o rechazar ninguna reclamación por causa de que no se hubieren agotado, antes de presentar dicha reclamación, todos los recursos legales.

Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrán de concederse por los daños a los bienes, se tendrá en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisión.

El importe de las indemnizaciones por daños personales no excederá al de las indemnizaciones más amplias concedidas por Italia en casos semejantes.

Artículo VII.

Toda reclamación habrá de presentarse formalmente ante la Comisión dentro del plazo de cuatro meses contados desde el día de su primera reunión, a menos que, en casos excepcionales, la mayoría de los miembros de la misma Comisión juzgue satisfactorias las razones que se den en cada caso para justificar el retardo; el período dentro del cual podrán registrarse dichas reclamaciones excepcionales, no se extenderá a más de dos meses después del término de expiración del plazo normal.

La Comisión oirá, examinará y resolverá dentro del plazo de un año, contado desde el día de su primera reunión, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.

Dos meses después del día de la primera reunión de los

miembros de la Comisión, y luego bimestralmente, la Comisión someterá a cada uno de los Gobiernos un informe donde queden establecidos pormenorizadamente los trabajos realizados y que comprenda también una exposición de las reclamaciones presentadas, de las oídas y de las resueltas.

La Comisión dará su fallo sobre toda reclamación que se le presente, dentro del plazo de tres meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamación.

Artículo VIII.

Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como definitiva la decisión de la Comisión sobre cada uno de los asuntos que juzgue, y en dar pleno efecto a las referidas decisiones. Convienen también en considerar el resultado de los trabajos de la Comisión como un arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las reclamaciones que contra el Gobierno de México provengan de alguna de las causas enumeradas en el artículo III de la presente Convención. Convienen además, en que desde el momento en que terminen los trabajos de la Comisión, toda reclamación de esa especie, haya o no sido presentada a dicha Comisión, habrá de considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo; a condición de que, las que hubieren sido presentadas a la Comisión, hayan sido examinadas y resueltas por ella.

Artículo IX.

La forma en que el Gobierno Mexicano pagará las indemnizaciones se fijará por ambos Gobiernos, una vez terminadas las labores de la Comisión. Los pagos se efectuarán en oro o en moneda equivalente, y se harán por el Gobierno Mexicano al Gobierno Italiano.

Artículo X.

Cada Gobierno pagará los honorarios de su Comisionado y los de su personal.

Los gastos comunes de la Comisión, lo mismo que los honorarios correspondientes al tercer Comisionado, los sufragarán por mitad ambos Gobiernos.

Artículo XI.

Esta Convención está redactada en italiano y en español, y queda convenido que cualquier duda sobre su interpretación será dilucidada por el texto español.

Artículo XII.

Las Altas Partes Contratantes ratificarán la presente Convención, de conformidad con sus respectivas Constituciones. El canje de las ratificaciones se efectuará en la ciudad de México tan pronto como fuere posible, y la Convención entrará en vigor desde el momento en que se publique el cambio de ratificaciones.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convención poniendo en ella sus sellos.

Hecha por duplicado en la ciudad de México, a los trece días del mes de enero de mil novecientos veintisiete.

AÁRON SÁENZ.
G. MACCHIORO VIVALBA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1284.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1928, n. 840.

Concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di rendere un doveroso tributo di riconoscenza nazionale alla memoria del compianto Duca della Vittoria Armando Diaz;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, nonchè del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz, Donna Sarah De Rosa, sono conferiti a titolo di riconoscenza nazionale:

a) un assegno straordinario di un milione di lire;

b) un assegno, in vita, di annue lire centomila, dal 1° marzo 1928, in aggiunta agli altri assegni che, per qualsiasi titolo, siano dovuti a norma delle leggi vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 236. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1285.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 841.

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 15 aprile 1928, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTÀ,

Per urgenti necessità dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione, delle comunicazioni e dell'economia nazionale, sono da autorizzare le seguenti maggiori assegnazioni ai rispettivi bilanci:

Ministero delle finanze:

L. 40,000 per funzioni pubbliche e feste governative;
L. 50,000 per la compilazione delle statistiche giudiziarie;
L. 20,000 per spese casuali.

Ministero dell'istruzione:

L. 15,000 per la partecipazione italiana al Congresso internazionale di geografia in Cambridge.

Ministero delle comunicazioni:

L. 20,000 per spese casuali.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 50,000 per riparazione dell'edificio demaniale sede del Regio ufficio geologico in Roma;

L. 50,000 per contributo nelle spese del Comitato organizzatore della « Primavera sportiva romana » del corrente anno.

A tali occorrenze provvede il decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, prelevando l'importo complessivo di L. 245,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 10,405,600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 245,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 34 - Funzioni pubbliche, ecc.	L. 40,000
Cap. n. 113 - Spese casuali	» 20,000
Cap. n. 319-*ter* (di nuova istituzione) (sotto la rubrica « Spese per l'Istituto centrale di statistica ») - Assegnazione straordinaria per la compilazione delle statistiche giudiziarie, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno	» 50,000
Ministero dell'istruzione:	
Cap. n. 6 - Indennità e spese per ispezioni, ecc.	» 15,000
Ministero delle comunicazioni:	
Cap. n. 11 - Spese casuali	» 20,000
Ministero dell'economia nazionale:	
Cap. n. 8 - Fitto di locali, ecc. - Manutenzione di locali	» 50,000
Cap. n. 174 (aggiunto) (in conto competenza) - Contributo statale nelle spese sostenute dal Comitato organizzatore della « Primavera sportiva romana »	» 50,000
Totale	L. 245,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 237. — CASATI.

REGIO DECRETO 16 novembre 1927.

Approvazione dello statuto dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, che istituisce l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, è approvato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

CIANO.

Statuto dell'Ente
« Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Costituzione e scopo dell'Ente.

Art. 1.

Il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, che istituisce l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » con sede in Roma è indicato negli articoli che seguono con la sola denominazione di « decreto ».

Analogamente, il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile) è indicato con la sola denominazione « Ministero ».

Art. 2.

L'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », di cui all'articolo precedente provvede, in generale, alle seguenti esperienze:

a) prove alla trazione con modelli delle carene delle navi, nello intento di determinare la resistenza al moto;

b) prove per la determinazione dell'efficienza di eliche isolate ed a vari regressi;

c) prove per la determinazione dell'efficienza delle carene accoppiate alle eliche;

d) prove di oscillazione per mezzo dei modelli di carene in acqua tranquilla;

e) prove di oscillazione a mezzo del navipendolo « Russo » per lo studio del rollio in mare ondoso;

f) esperienze sull'influenza della profondità del mare sulla resistenza al moto delle navi;

g) esperienze sulla efficacia dei timoni;

h) esperienze e ricerche generali su quistioni attinenti all'architettura navale.

Art. 3.

Con norme regolamentari sarà provveduto a determinare le modalità da osservarsi nella presentazione delle richieste delle esperienze; le limitazioni sulla facoltà di accesso alla Vasca; la partecipazione dei risultati delle esperienze agli interessati e le tariffe da corrispondersi da essi per l'esecuzione delle esperienze stesse.

Direzione.

Art. 4.

Il presidente oltre alle facoltà attribuitegli con gli articoli 4, 6 e 8 del decreto, firma la corrispondenza ed i documenti tecnici dell'Ente, salvo la facoltà di delega di cui al 3° capoverso dell'articolo 4 del sopracitato decreto.

Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, composto come all'art. 5 del decreto, oltre alle facoltà attribuitegli dal successivo articolo 7 del decreto stesso, provvede:

a) a stabilire il ruolo organico, le condizioni di carriera e le norme disciplinari del personale;

b) alla compilazione del regolamento per l'esercizio della Vasca previsto dal precedente art. 3.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono attribuite all'ingegnere preposto ai lavori della Vasca.

Art. 6.

I consiglieri di amministrazione possono indicare, sia a titolo personale, sia formulandone proposta al Consiglio, quali speciali ricerche ritengano utili di svolgere alla Vasca.

La esecuzione di studi di tal genere, al pari di quelli di iniziativa dell'Ente, non intralceranno l'andamento normale di quelli richiesti dallo Stato, dai cantieri navali, da società di navigazione o da privati, che avranno in ogni caso assoluta precedenza.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri che lo compongono, oltre al presidente.

Personale dell'Ente.

Art. 8.

Il personale è costituito da funzionari tecnici (ingegneri) da un funzionario amministrativo, da disegnatori-calcolatori, da operai specialisti e da personale per custodia e servizio.

L'impiego del personale è regolato dal presidente in ragione delle esigenze dei lavori ai quali egli sovraintende.

Uno degli ingegneri ha il titolo e la funzione di « ingegnere preposto ai lavori della Vasca ».

Art. 9.

Il personale dovrà essere di nazionalità italiana.

I funzionari tecnici e quello amministrativo potranno essere nominati per designazione, in base ai titoli e referenze professionali di cui sono provvisti, o per pubblico concorso.

La loro nomina non sarà definitiva fino a che non sarà stato concesso il nulla osta da parte del Ministero.

Tutto l'altro personale potrà essere assunto direttamente dall'Ente in base alle referenze fornite dal personale stesso.

Art. 10.

Il segretario del Consiglio di amministrazione cura la tenuta del registro delle deliberazioni ed al termine di ogni seduta redige in brevi termini il testo dei provvedimenti presi, raccogliendo seduta stante le firme dei consiglieri.

Art. 11.

E' vietato a tutto il personale dipendente dall'Ente di fornire ad estranei notizie di qualsiasi genere sulle esperienze eseguite alla Vasca.

E' del pari vietato al personale stesso di fornire a coloro che richiedono le esperienze, notizie in via privata od ufficiosa, sia complementari, sia esplicative di quelle già fornite ufficialmente dall'Ente.

Salvo le eventuali sanzioni penali, o responsabilità civili, i trasgressori incorreranno nel licenziamento, o in quelle altre minori punizioni disciplinari che verranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Assegni.

Art. 12.

Al presidente dell'Ente verrà corrisposto, sul bilancio dell'Ente stesso, l'annuo assegno di L. 48,000.

Art. 13.

Ai membri del Consiglio di amministrazione — che non siano funzionari dello Stato — sarà corrisposto l'assegno di L. 100 per ogni riunione del Consiglio, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i membri non residenti in Roma.

A ciascuno dei revisori della gestione amministrativa è assegnato un emolumento di annue L. 500.

Gli assegni e gli emolumenti di cui sopra gravano sul bilancio dell'Ente.

Disposizioni varie.

Art. 14.

Lo studio, la compilazione e le proposte di modificazione al regolamento pel funzionamento della Vasca spettano in prima linea al presidente.

Le proposte di cui al precedente paragrafo dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione.

Le proposte stesse dovranno inoltre ottenere l'approvazione del Ministero.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione, nei termini stabiliti dal regolamento, provvede alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Ente per ogni anno finanziario, da sottoporsi all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per la marina.

L'anno finanziario dell'Ente comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Le eccedenze attive alla fine di ciascun esercizio saranno ripartite come segue dal Consiglio di amministrazione: il 10 per cento alla costituzione di un conveniente fondo di riserva e nel rimanente per la organizzazione, lo sviluppo ed il perfezionamento dei vari servizi della Vasca.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno l'Ente compilerà una relazione sull'andamento generale della Vasca e dei lavori eseguiti, siano essi fatti per richieste di privati, siano d'iniziativa dell'Ente stesso o per conto di organi tecnici dello Stato.

In detta relazione sarà altresì fatto cenno del programma da svolgersi nell'anno successivo.

Art. 17.

La relazione di fine esercizio dei revisori e quelle altre eventuali che essi compilassero nel corso della gestione saranno comunicate al Ministero.

Art. 18.

Ogni modificazione al presente statuto dovrà essere approvata per decreto Reale.

Roma, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bertok è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertok Leopoldo, figlio del fu Giuseppe e di Maria Bertok, nato a Capodistria il 17 dicembre 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Margherita Grizon di Giovanni e fu Anna Gregoric, nata a Villa Decani il 12 luglio 1888, ed ai figli Vladimiro, nato a Villa Decani il 2 febbraio 1911, e Raffaele, nato a Villa Decani il 24 ottobre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Bazec (Bazech) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bazec (Bazech) Carlo, figlio del fu Giacomo e di Orsola Babic, nato a Villa Decani il 6 aprile 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Basezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosalia Krasovec di Giovanni e di Anna Cupin, nata a Villa Decani il 13 settembre 1901 ed ai figli Vittorio, nato a Villa Decani il 17 maggio 1922, e Maria Elda, nata a Villa Decani il 2 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di Benko è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Mahnic, nato a Savogna d'Isonzo il 14 luglio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Basec (Bazec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Basec (Bazec) Andrea, figlio del fu Michele e della fu Maria Bazec, nato a Villa Decani il 29 aprile 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Basezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli Nazario, nato a Villa Decani il 20 settembre 1904, e Giuseppe, nato a Villa Decani il 31 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Ban è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Ban Anna vedova di Giovanni, figlia del fu Giovanni Krasovec e della fu Giovanna Filipic, nata ad Ospo, Villa Decani, il 24 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani, Francesco nato il 5 settembre 1906, e Maria nata il 17 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Basec (Bazec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Basec (Bazec) Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Semec, nato a Villa Decani (Lonche) il 29 agosto 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Basezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Semez fu Giovanni e fu Giovanna Starc, nata a Villa Decani il 25 marzo 1865; ed ai figli: Maria, nata a Villa Decani il 16 maggio 1895; Giovanni, nato il 14 ottobre 1901 a Villa Decani; nonchè alla nuora Maria Lazer di Francesco Giovanni e di Maria Starc, nata a Villa Decani il 10 dicembre 1901, moglie di Giovanni Basec.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Basec (Bazec) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Basec (Bazec) Andrea, figlio del fu Antonio e di Maria-Caterina Ojo, nato a Villa Decani il 2 febbraio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Basezzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Senec fu Giovanni e fu Maria Ojo, nata a Villa Decani il 26 febbraio 1886; ai figli nati a Villa Decani: Maria, nata il 31 maggio 1913; Lodovico, nato il 25 novembre 1920; Bernardo, nato il 7 dicembre 1924; nonchè alla madre Maria Caterina Basec (Bazec) fu Giovanni Ojo, nata a Villa Decani il 6 marzo 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di obbligazioni delle Venezie.

Si notifica che nel giorno di lunedì 14 maggio 1928, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, si procederà alla 5ª estrazione (per l'esercizio 1927-28) per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª serie create con decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 58,900 sulle 1,783,600 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni premiate e quelli delle obbligazioni da rimborsare a cominciare dal 1° luglio p. v. saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 395.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1006 — Data della ricevuta: 28 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Ranieri Giovanni fu Francesco per conto del Beneficio parrocchiale di S. Vito ad Ortimino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 909 — Data della ricevuta: 25 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Filippini Cesarini Teresa fu Adamo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 350 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° ottobre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 27 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.69	Belgrado	33.45
Svizzera	365.62	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.60	Albania (Franco oro)	364.50
Olanda	7.65	Norvegia	5.07
Spagna	316.75	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	212.75
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.08
Praga	56.275	Rendita 3,50 %	75.575
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	86.50
New York	18.975	Littorio 5 %	86.475
Dollaro Canadese	18.955		
Oro	366.13	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.20